

Comune di Posina

Allegato 2 – sottosezione del PIAO 2024 – 2026

Piano triennale per la prevenzione della corruzione

2024/2026

Indice generale

Premessa – La Definizione di Valore pubblico e la prevenzione della corruzione.....	2
1 - I soggetti della prevenzione: ambiti e ruoli.....	5
2 - Il nuovo piano di prevenzione.....	6
3 - Le misure di prevenzione.....	28
4 - Le misure di prevenzione.....	38
5 - Consultazione e comunicazione.....	40
6 - Sanzioni.....	41
Allegati.....	42

PREMESSA – LA DEFINIZIONE DI VALORE PUBBLICO E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le riforme introdotte con il PNRR e con la disciplina sul Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO) hanno importanti ricadute in termini di predisposizione degli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Secondo il PNA 2022, l'obiettivo principale del legislatore è, infatti, quello di mettere a sistema e massimizzare l'uso delle risorse a disposizione delle pubbliche amministrazioni (umane, finanziarie e strumentali) per perseguire con rapidità gli obiettivi posti con il PNRR, razionalizzando la disciplina in un'ottica di massima semplificazione e al contempo migliorando complessivamente la qualità dell'agire delle amministrazioni. Il PIAO è, altresì, misura che concorre all'adeguamento degli apparati amministrativi alle esigenze di attuazione del PNRR.

Tali fondamentali obiettivi di semplificazione e razionalizzazione del sistema, di cui più volte l'Autorità ha evidenziato l'importanza negli atti di regolazione e nei PNA 2022, non devono tuttavia andare a decremento delle iniziative per prevenire corruzione e favorire la trasparenza.

In questa particolare fase storica in cui sono impegnate ingenti risorse finanziarie e in cui, proprio al fine di rendere più rapida l'azione delle amministrazioni, sono state introdotte deroghe alla disciplina ordinaria, è ad avviso dell'Autorità necessario ribadire chiaramente che è fondamentale ed indispensabile programmare e attuare efficaci presidi di prevenzione della corruzione, Ad avviso di ANAC va pri-

vilegiata una nozione ampia di valore pubblico intesa come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei destinatari di una politica o di un servizio. Si tratta di un concetto che non va limitato agli obiettivi finanziari/monetizzabili ma comprensivo anche di quelli socio-economici, che ha diverse sfaccettature e copre varie dimensioni del vivere individuale e collettivo.

In quest'ottica, la prevenzione della corruzione è dimensione del valore pubblico e fondamentale attività per la creazione del valore pubblico, natura trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale di una amministrazione o ente. In questo senso, prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, ovvero prevenire la corruzione contribuisce a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa. In ciò riescono a produrre risultati sul piano economico e su quello dei servizi, con importanti ricadute sull'organizzazione sociale ed economica del Paese.

Rimangono in vigore i principi previsti dal PNA 2019 che aveva evidenziato alcune importanti questioni che rimangono attuali:

- le indicazioni del PNA non devono comportare l'introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico, al contrario, sono da intendersi in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- l'obiettivo è quello di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive;
- il PTPCT non può essere oggetto di standardizzazione;
- è opportuno individuare priorità di intervento, soprattutto negli enti di più piccole dimensioni, in modo da evitare di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo;
- la gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni;
- la necessità di aggiornare le metodologie: vengono, infatti, aggiornate le indicazioni metodologiche nella parte relativa alla gestione del rischio corruttivo (allegato al PNA vi sono le nuove indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi);
- necessità di configurare compiti e responsabilità dei soggetti interni alle amministrazioni, perché spesso questo è causa di scarsa qualità dei piani, cosa che l'interlocuzione e la condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione evita;
- l'importanza, quindi, di individuare degli obiettivi strategici, integrati con la performance ed il sistema organizzativo, su cui costruire la pianificazione.

Sono previste delle semplificazioni, oltre a quelle previste per il Piao, sia per gli enti sotto i 15.000 abitanti sia per gli enti con un numero di dipendenti inferiore a 50. Nel caso del nostro ente, ci sono delle semplificazioni che non devono comunque riguardare la mappatura dei processi, in particolare quelli afferenti lo smaltimento dei rifiuti e la pianificazione urbanistica

A dispetto dell'introduzione di semplificazioni, il PNA 2022 ha individuato un monitoraggio rafforzato per gli enti di piccole dimensioni. Quanto all'ambito oggettivo del monitoraggio sulle misure, in via preliminare, si evidenzia che:

- tutte le amministrazioni/enti che impiegano risorse pubbliche connesse agli interventi del PNRR e ai fondi strutturali svolgono un monitoraggio periodico - la cui cadenza temporale va indicata nello strumento di programmazione adottato- sui processi che coinvolgono la gestione di tali fondi (sia ove siano attuatori delle politiche del PNRR, ad es. i Comuni, che in generale tutti quegli enti minori che gestiscono e spendono tali fondi) così come anche indicato nel documento MEF sulla strategia generale antifrode per l'attuazione del PNRR;

- per quanto riguarda la corretta attuazione delle misure di trasparenza, sempre in una logica di semplificazione, per tutte le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, il monitoraggio va limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e da indicare già nella fase di programmazione. Tale campione va modificato, anno per anno, in modo che nel triennio si sia dato conto del monitoraggio su tutti quelli previsti al d.lgs. n. 33/2013;

- con riferimento alle misure generali diverse dalla trasparenza, come ad esempio la formazione, il whistleblowing, il pantouflage, la gestione del conflitto di interessi, occorre tener conto dei rilievi emersi nella relazione annuale del RPCT, concentrando l'attenzione del monitoraggio in particolare su quelle misure rispetto alle quali sono emerse criticità.

Nel caso del comune di Posina è consigliato il monitoraggio almeno una volta all'anno e rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, ogni anno viene esaminato almeno un campione la cui percentuale si raccomanda non sia inferiore al 30%, salvo deroga motivata.

Il presente P.T.P.C, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione trasparente".

Si ricorda che il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

Prima di completare il presente Piano è stata ultimata la relazione al piano 2022.

Dalla relazione 2022 sono risultati i seguenti profili di miglioramento:

- ampliare la mappatura dei processi, aggiungendo altri oltre a quelli del piano 2021;
- prevedere un maggior monitoraggio di quanto pubblicato.

1 - I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE: AMBITI E RUOLI

Nel comune di Posina, il responsabile della prevenzione è individuato nella figura del segretario comunale. Compiti del responsabile sono: avviare il processo di condivisione dell'analisi sui rischi di corruzione, predisporre il PTPC e sottoporlo all'esame della Giunta comunale, organizzare l'attività di formazione, portare a conoscenza di tutti i dipendenti le attività previste nel piano, presidiare l'attività di monitoraggio delle misure di prevenzione, predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione. Con delibera n. 840 del 02/10/2018 dell'ANac, sono stati meglio definiti i poteri in capo al RPCT. Resta da valutare, come evidenziato dall'ANAC, con riferimento al caso in cui il RPCT sia anche titolare o componente di organi con funzioni di controllo, le conseguenze e gli oneri che il cumulo di funzioni in capo al RPCT possono comportare. Resta comunque fermo che i poteri che possono essere esercitati in qualità di organo di controllo interno devono essere ben distinti da quelli che vengono esercitati come RPCT. Come già indicato dall'Autorità è da escludere, per evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato, che il RPCT possa ricoprire anche il ruolo di componente o di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell'Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione. In tal senso è in programmazione, come obiettivo del presente piano, una soluzione a questa sommatoria di incarichi in capo al segretario comunale. In allegato al presente piano una tabella riepilogativa (Allegato 8) delle disposizioni normative che riguardano il RPCT, predisposta dall'ANAC.

Nel comune di Posina i responsabili dei servizi sono, oltre alla figura del segretario comunale che è anche responsabile dell'area finanziaria, il Sindaco che è responsabile dell'area amministrativa e tecnica. Le due figure riescono ad avere due incontri mensili per discutere degli strumenti di programmazione e, quindi, visto la forte integrazione, anche del piano.


I singoli dipendenti: partecipano alla fase di valutazione del rischio, assicurano il rispetto delle misure di prevenzione, garantiscono il rispetto dei comportamenti previsti nel Codice di comportamento, partecipano alla formazione e alle iniziative di aggiornamento.

Le eventuali competenze dell'organismo di valutazione (OIV) saranno individuate con l'istituzione dell'OIV in fase di aggiornamento del presente piano. Indicativamente le competenze potrebbero riguardare la verifica della coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa e attestazione del rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa.

Il coordinamento con gli strumenti di programmazione

Gli obiettivi strategici del PTPCT sono stati richiamati nel piano delle performance ed in particolare sono stati previsti i seguenti obiettivi di performance organizzativa:

- Individuazione dei processi a maggiore rischio corruzione nell'area "affidamento lavori, servizi e fornitura" e nell'area "governo del territorio";
- elaborazione di una scheda per l'inserimento nel sito di ulteriori dati legati agli obblighi di trasparenza;
- Introduzione dei patti di integrità;
- Completamento percorso di dematerializzazione documentale prevedendo l'uso completo degli strumenti informatici disponibili.



La finalità della gestione del rischio è quella di garantire il buon andamento e l'imparzialità della PA. Come suggerito dal PNA è essenziale non introdurre nuove misure di controlli ma razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti evitando di implementare misure che diventano solo formali.

Rispetto alla figura di cui sopra, sono evidenti due fasi trasversali che garantiscono la ciclicità e la sequenzialità del piano.

1 - Analisi del contesto esterno ed interno

L'analisi del contesto esterno è iniziata con la prima versione del DUP ed è stata ulteriormente raffinata con la stesura del DUP 2023/2025 approvato con delibera di consiglio comunale n. 24 del 28/12/2023.


Indicativamente, rispetto all'analisi Swat, non modificata rispetto alla precedente programmazione e che qui si ripropone, possono individuarsi alcune indicazioni che servono per approfondire ulteriormente l'analisi.

Indicativamente, rispetto all'analisi Swat, non modificata rispetto alla precedente programmazione e che qui si ripropone, possono individuarsi alcune indicazioni che servono per approfondire ulteriormente l'analisi.

<p>Il comune di Posina ha, nella zona industriale, capacità produttiva sebbene le aziende siano poche. Sul territorio sono presenti associazioni radicate, in primis la pro loco e gli alpini. Sono presenti strutture che facilitano luoghi di incontro. Il comune ha avviato sistemi di comunicazione con il cittadino "al passo con i tempi".</p>	<p>STRENGTH (punti di forza)</p>	<p>WEAKNESS (punti di debolezza)</p>	<p>La connettività non è veloce, stabile e garantita su tutto il territorio. Le associazioni non riescono a rinnovarsi. Ci sono tante contrade sparse nel territorio.</p>
<p>I cittadini sono pronti a segnalare eventuali situazioni di rischio. Il turismo è in crescita</p>	<p>OPPORTUNITY (opportunità)</p>	<p>THREAT (minacce)</p>	<p>Il comune è piccolo. La popolazione sta diminuendo. La diminuzione di entrate obbliga la gestione sovra-comunale.</p>

Rispetto al piano 2020-2022, il presente piano presenta una relazione più dettagliata sul contesto esterno, con l'analisi di dati. La Transparency International ha individuato un indice di Percezione della Corruzione (CPI) che misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi sull'opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli "puliti". La metodologia cambia ogni anno per riuscire a dare uno spaccato sempre più attendibile delle realtà locali. L'Italia si è stabilizzata sul valore di 56 (era 53 nel 2021) su 100, ancora molto lontana dalla media europea di 64/100.

PER L'ITALIA +14 PUNTI DAL 2012



INDICE PERCEZIONE CORRUZIONE 2022


UNIONE EUROPEA

64/100

PUNTEGGIO MEDIO



PUNTEGGIO/PAESE	
90	Denmark
87	Finland
83	Sweden
80	Netherlands
76	Germany
77	Ireland
77	Luxembourg
74	Estonia
73	Belgium
72	France
71	Austria
62	Lithuania
62	Portugal
60	Spain
59	Latvia
56	Czechia
56	Italy
56	Slovenia
55	Poland
53	Slovakia
52	Cyprus
52	Greece
51	Malta
50	Croatia
46	Romania
43	Bulgaria
42	Hungary



*The map represents the geographical position of the countries in the map. The data is based on the knowledge and information available to Transparency International (TI) as of the date of publication of this report. The data is subject to change without notice. The data is subject to change without notice. The data is subject to change without notice.

#cpi2022
www.transparency.it/indice-percezione-corruzione

This work from Transparency International (2022) is licensed under CC BY-ND 4.0



Quindi rispetto al resto dell'Europa, la situazione italiana è ancora notevolmente a rischio. Premesso che tutta l'Italia è a rischio corruzione, come evidenziato dall'Anac un'Amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata e da infiltrazioni mafiose può essere soggetta a maggiore rischio in quanto gli studi sulla criminalità organizzata hanno evidenziato come la corruzione sia uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni malavitose.

Sono stati analizzati i seguenti documenti: https://www.camera.it/leg18/494?idLegislatura=18&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria; <https://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>;

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=d92b7f9-c0a778042565ef9095ee63e8d

Ulteriori elementi e dati utili all'analisi del contesto esterno possono essere reperiti nel portale ANAC dedicato al progetto "Misurazione del rischio di corruzione". Questo portale molto utile riguarda in particolare i comuni con più di 15.000 abitanti ma alcuni spunti a livello provinciale possono essere utilizzati per l'analisi.

Rispetto al cruscotto del contesto, per quanto riguarda i dati presenti nel sito, datati 2017, si rileva che la provincia di Vicenza ha una situazione migliore rispetto al resto dell'Italia con un peggioramento rispetto all'anno precedente del solo indicatore del capitale sociale riguardante la fiducia nelle istituzioni, nel corpo politico e nelle relazioni interpersonali ovvero un indicatore che cerca di misurare la coesione di una comunità.

Diversamente, rispetto al cruscotto appalti, la provincia di Vicenza, relativamente ai 17 indicatori, si trova con un solo indicatore sopra soglia, il numero 12, ovvero la media della proporzione di offerte escluse, calcolata solo sugli appalti che hanno esclusione di tutte le offerte tranne una: questo indicatore rappresenta la casistica dell'esclusione di tutte le offerte per mantenerne una sola. L'ipotesi è che il rischio di corruzione sia più alto quando, in fase di valutazione delle offerte pervenute da parte della stazione appaltante, questa ultima ne esclude un numero importante, per lasciarne in gioco solo una. Questo indicatore sarà evidenziato nella definizione delle misure da attuare.

Nella relazione presentata al Parlamento a cura del Ministero degli Interni sulla attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, il Veneto risulta, per tutti i crimini analizzati, una delle prime 10 regioni in cui si sono verificati il numero maggiore di casi.

L'ambiente esterno evidenzia il rischio di corruzione in particolare su appalti pubblici e sulla gestione dei rifiuti.

Per quanto riguarda il contesto interno, il PNA 2022 suggerisce che sia fondamentale individuare

- la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità attribuite;
- la qualità e quantità del personale;
- le risorse finanziarie di cui si dispone;
- le rilevazioni di fatti corruttivi interni che si siano verificati;
- gli esiti di procedimenti disciplinari conclusi;
- le segnalazioni di whistleblowing

Il contesto interno appare fortemente legato alle peculiarità delle persone che ricoprono determinati ruoli. Il personale è poco, ma molto formato ed in grado di prendere decisioni in autonomia. Si cerca di rispettare al massimo le procedure e le regole formali. L'iterazione tra le aree gestionali è molto forte e i dipendenti sono fortemente interscambiabili nei servizi di front office. Sarebbe opportuno individuare un sistema gestionale, ma le incombenze non riescono a lasciare il tempo per curare attività non "produttive".

E' intenzione provare a ragionare per processi e non per provvedimenti/funzioni. Riprendendo il PNA, una adeguata mappatura dei processi consente all'organizzazione di evidenziare duplicazioni, ridondanze, inefficienze e, quindi, di poter migliorare l'efficienza allocativa e finanziaria, l'efficacia, la produttività, la qualità dei servizi erogati e di porre le basi per una corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo.

Un processo viene definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno dell'amministrazione. Concentrarsi sul processo, al posto del procedimento, garantisce flessibilità, concretezza, completezza nell'analisi.

Le fasi della mappatura dei processi possono articolarsi come segue:

- a) identificazione
- b) descrizione
- c) rappresentazione

La tabella di seguito, già presente nelle ultime tre pianificazioni e rivista in questa, è una proposta che nel corso del 2024 sarà meglio elaborata anche in connessione alla mappatura dei processi. Questo anche perché dal 2020, causa pandemia, molte questioni non sono state portate avanti. I vari processi sono stati raggruppati per aree di rischio. In questa fase i processi individuati non si ritengono completi, ma è stata data priorità alle aree di rischio come individuate nel PNA.

AREA DI RISCHIO	PROCESSO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SUAP - attività economiche e commerciali: disciplina e autorizzazioni. Tutte le autorizzazioni connesse alle attività produttive
	Servizi demografici e di Stato civile
	Rapporti con le associazioni del volontariato
	Autorizzazione occupazione spazi ed aree pubbliche (escluso gestione del canone)
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Interventi economici a sostegno del reddito familiare
Contratti pubblici	Concessioni di stabili comunali (palestra)
	Affidamenti diretti
	Affidamenti sopra le soglie

Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle assunzioni
	Gestione della contrattazione integrativa
	Gestione economica del personale
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rapporti con le partecipate (Ava, ViAcqua, Pasubio tecnologia, Impianti Agno)
	Servizio provveditorato (acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente)
	Sistema del bilancio
	Gestione della spesa
	Gestione finanziamenti e investimenti
	Controllo di gestione
	Servizio economato di cassa
	Gestione entrate
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sicurezza dei cittadini
	Rispetto della normative e dei regolamenti comunali
	Sanzioni: ordinanze
Incarichi e nomine	Consulenze e collaborazioni
	Nomine PO
Affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi legali
Governo del territorio	Igiene e decoro urbano
	Controllo e presidio del territorio
	Pianificazione e coordinamento attività di protezione civile, antincendio boschivo, coordinamento associazioni volontariato di p.c.
	Politiche attive per il turismo e promozione territoriale
	Progettazione e direzione di nuove opere e di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare, infrastrutturale e demaniale esistente
	Alienazioni e acquisizioni (proprietà, diritto di superficie) patrimonio immobiliare
	Programma triennale opere pubbliche e gestione delle stesse (compreso affidamento se non gestito da altri soggetti)
Pianificazione urbanistica	Edilizia privata: autorizzazione, controllo e gestio-

	ne . Oneri di urbanizzazione e costruzione
	Pianificazione urbanistica generale
	PI e gestione delle opere di urbanizzazione (realizzazione e cessione)
	Gestione vincoli paesaggistico e idrogeologico
	Sistema Informativo Territoriale (SIT)
	Procedure Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

Rispetto all'identificazione dei processi di cui alla tabella precedente, si è deciso di descrivere solo alcuni processi in questa pianificazione e di inserire nella rappresentazione solo alcune voci, quelle più significative..

2 - Valutazione del rischio

La valutazione del rischio prevede la definizione di tre azioni: l'identificazione del rischio, l'analisi del rischio e la ponderazione del rischio.

Fase propedeutica all'identificazione del rischio, come già ricordato, è quella della mappatura dei processi. Anche per il triennio 2023/2025 viene inserito l'obiettivo di raffinare la mappatura. Questa è particolarmente complessa per gli enti pubblici che, normativamente, ragionano per procedimenti/provvedimenti. Il termine processo, infatti, è molto più ampio di quello di provvedimento e riguarda l'insieme di attività finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi strategici.

E' ovvio che spesso, ragionando per procedimenti, non si è in grado di comprendere se quello che si segue è il miglior procedimento possibile. Quindi la mappatura dei processi amministrativi non deve essere intesa solo come obbligo di legge, ma una vera e propria opportunità di rivoluzionare il modus operandi dell'azione amministrativa.

2.a- identificazione del rischio

L'identificazione degli eventi rischiosi ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possano verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Ai fini dell'identificazione dei rischi è necessario:

- a) definire l'oggetto dell'analisi,
- b) utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative,
- c) individuare i rischi associabili all'oggetto di analisi e formalizzarli.

Definizione dell'oggetto di analisi: il livello minimo di analisi è individuato nel processo

Selezione delle tecniche e delle fonti informative: è necessario utilizzare una pluralità di tecniche e prendere in considerazione un ampio numero di fonti informative. Sono fonti informative le risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno, le risultanze della mappatura dei processi, analisi di casi giudiziari, incontri con i responsabili/dipendenti degli uffici, le risultanze del monitoraggio, le segnalazioni pervenute.

Individuare e formalizzare i rischi: predisposizione di un registro dei rischi. Nel registro dei rischi sono riportati gli eventi rischiosi relativi ai processi dell'amministrazione

2..b – analisi del rischio

Ha un duplice obiettivo: quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente attraverso l'analisi dei cosiddetti "fattori abilitanti della corruzione", il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Analisi dei fattori abilitanti

Sono fattori abilitanti e che si possono trovare nell'ente: mancanza di trasparenza, esercizio prolungato di responsabilità di un processo da parte di pochi soggetti, scarsa chiarezza normativa, non sempre attuato il principio di distinzione tra politica ed amministrazione.

Stima del livello di esposizione al rischio

Le azioni necessarie per l'analisi dell'esposizione al rischio: scelta dell'approccio valutativo, individuazione dei criteri di valutazione, rilevazione dei dati, formulazione giudizio sintetico.

Nella scelta dell'approccio, il PNA consiglia di adottare un approccio di tipo qualitativo dando spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

I criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio che danno indicazioni sul grado di esposizione al rischio del processo. Si ritiene di applicare i seguenti indicatori: grado di discrezionalità del decisore interno alla PA, manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato, grado di attuazione delle misure.

Rilevazione dei dati deve essere oggettiva: segnalazioni pervenute, dati su procedimenti disciplinari, ulteriori dati in possesso.

Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio è opportuno privilegiare una analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi. La scala di misurazione è alto, medio, basso.

2..c – ponderazione del rischio

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione". La ponderazione del rischio ha lo scopo di stabilire: le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio; le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione ed il contesto in cui la stessa opera attraverso il confronto.

Deve essere posta attenzione nello stabilire se attuare nuove azioni rispetto al rischio residuo, ovvero il rischio che persiste una volta che le misure di prevenzione generali e specifiche siano correttamente attuate.

Di seguito si riportano l'elenco delle attività a rischio con l'individuazione del grado di rischio

Ufficio coinvolto	Attività	Grado di rischio
Settore Tecnico – Edilizia privata	Rilascio permessi a costruire	Medio
Settore Tecnico – Lavori pubblici, servizi manutentivi	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio

Tutti i servizi	Proroga di contratti di servizio in essere	Alto
Settore Tecnico Uffici amministrativi	Predisposizione inviti gare	Basso
Servizi Sociali	Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari	Medio
Settore gestione del personale	Concorsi e procedure selettive, progressioni di carriera	Medio
Servizi Demografici	Trasferimenti di residenza	Basso
Servizi tributi	Accertamenti tributari	Medio
SUAP	Attività commerciali: titoli autorizzativi	Basso

Rispetto alle aree individuate dove porre attenzione, ci si deve concentrare, nelle more della mappatura/analisi dei processi, sulle seguenti aree di rischio: lavori pubblici, contratti pubblici, provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto, gestione del patrimonio, dove empiricamente si riconosce un rischio medio-elevato.

Di seguito una tabella riassuntiva della tipologia di rischio, della misura individuata, della tempistica per l'attuazione e delle modalità di verifica se la misura è stata o meno attuata.

Possibili eventi rischiosi	Misure da prevedere	Responsabile	Tempistica	Indicatori	Modalità di verifica dell'attuazione
<p>Rischio 1). Definizione del valore oggetto del contratto.</p> <p>Individuare correttamente il valore stimato del contratto al fine di non eludere le previsioni normative tra cui, in particolare, la necessità di affidare necessariamente contratti oltre certe soglie con procedure concorrenziali (aperte o ristrette).</p>	<p>Definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca.</p>	<p>Responsabile della prevenzione della corruzione.</p> <p>Responsabili delle singole aree</p>	Immediato	<p>Analisi di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente.</p>	<p>Attivazione di controlli preventivi sulle determinazioni a contrattare.</p>
<p>Rischio 2). Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.</p>	<p>Utilizzare per beni e servizi sotto soglia esclusivamente il Me.Pa. , salvo che la fornitura/servizio non sia presente.</p> <p>Anche per cottimi fiduciari Invitare sempre non meno di 5 ditte nei cottimi e nelle Rdo.</p> <p>Motivare con in-</p>	<p>Responsabile della prevenzione della corruzione.</p> <p>Responsabili delle singole aree</p>	Immediato	<p>Rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco tem-</p>	<p>Motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto.</p> <p>Attivazione di controlli preventivi e successivi sulle determinazioni a contrattare.</p>

	dicazioni estremamente estese e profonde le ragioni per attivare procedure negoziate.			porale	
Rischio 3). Valutazione delle offerte.	Assicurare sempre la seduta pubblica anche nel caso di cottimi fiduciari (con l'esclusione dell'utilizzo delle aste informatiche o di Rdo nel Me.Pa., laddove si aprano le offerte presentate in via telematica)	Responsabile della prevenzione della corruzione Responsabili delle singole aree Rup e responsabili del procedimento in servizi e forniture	Immediato	Esito dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva	Certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga - attribuzione del CIG (codice identificativo gara) - attribuzione del CUP se prevista - verifica della regolarità contributiva DURC. Attivazione di controlli preventivi e successivi sulle determinazioni a contrattare.
Rischio 4). Redazione del crono programma.	Contenere scostamenti dei crono programmi, per ragioni diverse da quelle connesse ad agenti atmosferici o impedimenti cagionati dall'amministrazione appaltante, a non oltre il 30%.	Responsabile della prevenzione della corruzione	Immediato	Esiti dei controlli	100% dei controlli sulle determinazioni di approvazione delle varianti.
Rischio 5). Subappalto.	Obbligo di provvedere sempre al rilascio dell'autorizzazione al subappalto con provvedimento espresso, senza giungere al silenzio-assenso.	Responsabile della prevenzione della corruzione Responsabili posizioni organizzative	Immediato	Valutazione dell'impiego di manodopera e relativa incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività di subappalto.	100% dei controlli sulle richieste di autorizzazione al subappalto.
Rischio 6). Per tutti i tipi di provvedimenti che comportino l'attribuzione di vantaggi economici	Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale Approfondimen-	Responsabile della prevenzione della corruzione.	2 mesi	100% utilizzo dei modelli di motivazione 100% del rispetto dei ter-	Controlli a campione (10%)

	<p>to della motivazione</p> <p>Rispetto del termine</p> <p>Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi col destinatario nell'istruttoria</p> <p>Indicazione dei termini nel provvedimento</p>	<p>Responsabili delle singole aree</p> <p>Responsabili del procedimento</p>		<p>mini procedurali</p>	<p>Data base di monitoraggio dei tempi</p>
<p>Rischio 7). Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di P.O. e i dipendenti dell'Amministrazione.</p>	<p>Inserire nella modulistica per le istanze di contributi o sussidi, la dichiarazione obbligatoria da parte dei soggetti indicati sopra, di non avere rapporti di parentela o affinità.</p> <p>Prevedere, nella relazione o scheda istruttoria, a carico dei responsabili di P.O. e del responsabile del procedimento analogo simmetrica dichiarazione.</p>	<p>Responsabile della prevenzione della corruzione.</p> <p>Responsabili delle singole aree</p> <p>Responsabili del procedimento</p>	<p>2 mesi</p>	<p>Esiti dei controlli.</p>	<p>Attivazione di controlli preventivi sulla modulistica.</p>
<p>Rischio 8). Concessione di vantaggi economici non ben individuati o "fraitesi" da parte della cittadinanza</p>	<p>Ogni "beneficio" anche rispetto a chi interviene a favore del comune (tipo taglio erba pubblica) deve essere previsto con apposito accordo sui beni comuni</p>	<p>Responsabile della prevenzione della corruzione.</p> <p>Responsabile dei beni comuni</p>	<p>Immediato</p>	<p>Tutti gli accordi sui beni comuni devono essere firmati e pubblicati</p>	<p>Controlli sulla corrispondenza degli accordi al lavoro svolto</p>
<p>Rischio 9). Concessione beni demaniali e patrimoniali</p>	<p>Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, in-</p>	<p>Responsabile della prevenzione della corruzione.</p> <p>Responsabili</p>	<p>3 mesi</p>	<p>Esiti dei controlli sulla pubblicazione</p>	<p>Controlli sulle convenzioni sottoscritte.</p>

	dicante le seguenti informazioni: descrizione del bene concesso, estremi del provvedimento di concessione, soggetto beneficiario, oneri a carico del beneficiario, durata della concessione	delle singole aree Responsabili del procedimento			
--	---	---	--	--	--

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha deciso di dedicare l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022 ai contratti pubblici vista da una parte l'importante modifica normativa, dall'altra il fatto che nei contratti vi è uno dei rischi corruttivi maggiormente evidenziati.

La stessa Autorità ha evidenziato che la parte speciale del PNA 2022 dedicata ai contratti pubblici risulta sostanzialmente ancora attuale. Pertanto, con l'Aggiornamento, ha fornito solo limitati chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022, al fine di introdurre, ove necessario, riferimenti alle disposizioni del nuovo Codice.

Dopo il 1° luglio 2023 vi è una tripartizione di norme applicabili:

procedure di affidamento avviate entro la data del 30 giugno 2023, c.d. "procedimenti in corso",	disciplinate dal vecchio Codice secondo quanto previsto dall'art. 226, comma 2, d.lgs. 36/2023
procedure di affidamento avviate dal 1° luglio 2023 in poi	disciplinate dal nuovo Codice il d.lgs. 36/2023
procedure di affidamento relative a interventi PNRR/PNC	Vengono disciplinati, anche dopo il 1° luglio 2023, dalle norme speciali riguardanti tali interventi contenute nel d.l. 77/2021 e ss.mm.ii. e dal nuovo Codice per quanto non regolato dalla disciplina speciale.

Il D.lgs. 36/2023 ha introdotto, tra l'altro, due importanti novità, anche in evoluzione e graduazione rispetto al quadro normativo precedente:

- le disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici recate dalla Parte II del Codice, ovvero dagli artt. 19 e ss. d.lgs. 36/2023, la cui attuazione decorre dal 1° gennaio 2024, come fattore, tra l'altro, di standardizzazione, di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi in capo agli operatori economici, nonché di trasparenza delle procedure;
- le norme in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli artt. 62 e 63, d.lgs. 36/2023.

Come sottolineato anche dalla Relazione agli articoli e agli allegati al Codice, la digitalizzazione consente, da un lato, di assicurare efficacia, efficienza e rispetto delle regole e, dall'altro, costituisce misura di prevenzione della corruzione volta a garantire trasparenza, tracciabilità, partecipazione e controllo di tutte le attività.

Tuttavia, l'aspetto più rilevante del nuovo Codice è rappresentato dall'inedita introduzione di alcuni principi generali, di cui i più importanti sono i primi tre, veri e propri principi guida, ossia quelli del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

Il nuovo Codice, soprattutto in attinenza all'obiettivo del presente documento, enuncia il valore funzionale della concorrenza e della trasparenza, tutelate non come mero fine attraverso "formalismi fine a sé stessi", ma come mezzo per la massimizzazione dell'accesso al mercato e il raggiungimento del più efficiente risultato nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici.

Rispetto alla normativa di prevenzione della corruzione, con il presente aggiornamento 2024, si evidenzia una modifica alle modalità di pubblicazione e alle relative check list distinguendo i contratti già in essere e quelli che saranno stipulati a decorrere dal 01/01/2024. Inoltre l'Aggiornamento al PNA prevede nuovi rischi, in particolare:

- nella fase di affidamento, ad esempio: possono essere messi in atto comportamenti finalizzati ad ottenere affidamenti diretti di contratti pubblici, inclusi gli incarichi di progettazione, in elusione delle norme che legittimano il ricorso a tali tipologie di affidamenti; è possibile il rischio di frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da non superare i valori economici che consentono gli affidamenti diretti; è possibile il rischio di frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da eludere le soglie economiche fissate per la qualificazione delle stazioni appaltanti; può non essere data attuazione alla rotazione dei soggetti affidatari, al di fuori dei casi di cui all'articolo 49, comma 5, del Codice, disattendendo la regola generale dei "due successivi affidamenti"; per quanto riguarda il c.d. "appalto integrato", consentito per tutte le opere ad eccezione della manutenzione ordinaria, si potrebbero avere proposte progettuali elaborate più per il conseguimento degli esclusivi benefici e/o guadagni dell'impresa piuttosto che per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, tali da poter determinare modifiche/varianti, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi e tempi di realizzazione; è possibile il rischio di situazioni di conflitto di interessi con particolare riferimento alla figura del RUP e del personale di supporto;

si potrebbe avere un aumento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, anche a "cascata", come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.

- nella fase dell'esecuzione: si potrebbero osservare comportamenti corruttivi ricorrendo alle modifiche e alle varianti di contratti per conseguire maggiori guadagni, a danno anche della qualità della prestazione resa, in assenza dei controlli previsti dal nuovo Codice e dei vincoli imposti dalla disciplina di settore; è possibile il rischio connesso all'omissione di controlli in sede esecutiva da parte del RUP, del DL o del DEC sul corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali per favorire l'impresa esecutrice.

Rispetto ai rischi sopra individuati e analizzando gli esempi proposti nell'aggiornamento al PNA 2023, per il nostro ente è necessario prestare attenzione alle seguenti fattispecie, prevenendo, al contempo, le misure specifiche ivi indicate:

Norme	Evento rischioso	Misura
<p>Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.</p> <p>Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.</p> <p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.</p>	<p>Previsione di controlli, meglio se tramite specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici valutando se il software in uso lo possa prevedere. A tal fine controllo e analisi:</p> <p>1) di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;</p> <p>2) degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti.</p> <p>Prevedere, di conseguenza, verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi (tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima per intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso operatore e verificare anche il buon andamento della fase esecutiva). Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p> <p>Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.</p> <p>Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023. tali dichiarazioni saranno valutate dal RPCT</p>

<p>Per gli appalti</p> <ul style="list-style-type: none"> - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti. 	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo</p>	<p>Idem al precedente</p>
<p>Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti</p> <p>NB: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5).</p>	<p>Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>	<p>Verifica da parte del RPCT circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.</p> <p>Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.</p>
<p>Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.</p>	<p>Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.</p> <p>Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.</p>	<p>Comunicazione del RUP al RPCT dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni.</p> <p>Previsione di verifiche nel caso di indicatori di anomalia ovvero monitoraggio delle varianti in corso d'opera che comportano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un in-

	<p>Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p>	<p>cremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;</p> <p>3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.</p>
<p>Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.</p>	<p>Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.</p> <p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.</p> <p>Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</p> <p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte</p>	<p>Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.</p> <p>Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata.</p> <p>Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire al RPCT di svolgere, a campione verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP.</p> <p>Verifica da parte dell'RPCT dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.</p>

	in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	
--	--	--

3 – Trattamento del rischio

Il trattamento è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi sulla base delle priorità. Le misure da progettare devono essere specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli.

- Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione;
- le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici.

Il cuore del piano è proprio l'individuazione delle misure da attuare. Per quanto riguarda il trattamento del rischio, si ritiene di dare queste semplici indicazioni di carattere generale:

- a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si prescrive di: rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, occorre motivare adeguatamente l'atto; nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità; nei rapporti con i cittadini, va assicurata la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza; nel rispetto della normativa, occorre comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo;
- c) nell'attività contrattuale: rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale; assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
- d) far precedere le nomine presso enti aziende, società ed istituzioni dipendenti dal Comune da una procedura ad evidenza pubblica;
- e) nell'attuazione dei procedimenti amministrativi: favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano direttamente interessati all'emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla partecipazione e l'accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, osservazioni e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell'ente.

3 - LE MISURE DI PREVENZIONE

Rispetto all'elencazione delle misure nella programmazione 2021/2023, cercando di raggiungere l'obiettivo che prevede una maggior concretezza delle azioni da intraprendere, l'elenco delle misure, che si riporta di seguito, permane valido.

Elenco delle misure:

- misure di controllo (dei tempi dei procedimenti, informazione sui possibili interferenze o conflitti di interesse);
- misure di trasparenza;
- misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici;
- misure di semplificazione di processi/procedimenti;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina del conflitto di interessi;
- misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Durante la presente pianificazione si ritiene importante concentrarsi sulle misure connesse alla semplificazione e sensibilizzazione interna. Obiettivi da porsi sono: semplificare i processi per evitare ridondanze, prevedere regolamenti complessivi ed operativi.

1 - Misure di controllo

In occasione del periodico controllo successivo di regolarità amministrativa si prevede la valutazione rispetto alle seguenti misure:

- Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni: per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio dovrà essere redatta, a cura del Responsabile di settore competente, una check-list delle relative fasi e dei passaggi procedurali, completa dei relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), dei tempi di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo (allegato 4 scheda che potrà essere oggetto di revisione);
- Introduzione patti di integrità: l'Amministrazione, nell'ambito di protocolli di legalità o patti di legalità, promuove la elaborazione di un Codice etico interno, adottando il metodo della condivisione e della partecipazione, in modo da assicurare la trasparenza nelle procedure di fornitura e di appalto, la rotazione della composizione delle commissioni di gara, l'introduzione di meccanismi di corresponsabilizzazione nella emanazione degli atti monocratici, al fine di consentirne una verifica concomitante fino dalla fase nascente del provvedimento amministrativo. Nel Codice etico sono in particolare previste modalità che favoriscono la massima trasparenza

nei rapporti con i fornitori e idonee procedure volte a rendere possibile un'informazione costante e tempestiva sull'esito delle aggiudicazioni;

- Archiviazione informatica e comunicazione: tutti gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti devono essere archiviati in modalità informatica tramite utilizzo di fascicolo informatico.

- Monitoraggio dei tempi procedurali, con particolare riferimento agli appalti finanziati con i fondi del PNRR.

2 – Misure di trasparenza

Si pone rilievo alle seguenti due misure:

- Responsabile anagrafe stazione appaltante (RASA): il "PNA 2016" prevede, tra le misure organizzative di trasparenza volte alla prevenzione della corruzione, l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti che deve essere riportato all'interno del P.T.P.C.T., evidenziando come "tale obbligo informativo - consistente nella implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016)". L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Con comunicato del 20 dicembre 2017, pubblicato il 29 successivo il Presidente dell'ANAC sollecita il RPCT a verificare che il RASA indicato nel PTPC si sia attivato per l'abilitazione del profilo utente di RSA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013. Il PNA fa salva la facoltà dell'Amministrazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l'opportunità di attribuire a un unico soggetto entrambi i ruoli (RASA e RPCT) con le diverse funzioni previste, rispettivamente, dal d.l. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura.

- Prevenzione riciclaggio proventi attività criminose: il PNA 2016 (paragrafo 5.2) evidenzia inoltre che secondo ".... quanto disposto dal Decreto Ministero Interno del 25/09/2015 «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione» che, all'art. 6, co. 5 prevede che nelle amministrazioni indicate all'art. 1, lett. h) del decreto, la persona individuata come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione. Le amministrazioni possono quindi valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di "gestore" al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto "gestore ...". In attesa di attivare la disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 (art. 41) e DM Interno 25/09/2015, ed in attesa di individuare il "gestore" predetto, le funzioni coincidono con il responsabile della prevenzione della corruzione. Rispetto a questa adozione, si deve porre la giusta attenzione al rapporto tra trasparenza e privacy, in particolare dopo l'avvento del Regolamento (UE) 2016/679. Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che il comune,

prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichi che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

Trasparenza in materia di contratti pubblici

Con il PNA 2022, Anac, vedendo che in questa fase storica il legislatore ha introdotto regimi derogatori nelle procedure di affidamento degli appalti in considerazione dell'emergenza sanitaria, prima, e poi per favorire il raggiungimento degli interventi del PNRR, evidenzia e valorizza il ruolo della trasparenza come misura cardine per assicurare un importante presidio in funzione di anticorruzione, oltre che di controllo sociale sull'operato e sui risultati ottenuti dalle stazioni appaltanti, sia nell'aggiudicazione che nell'esecuzione di opere, di servizi e forniture.

La disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinviene oggi all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 e nel nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023 che ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 (art. 229, co. 2).

In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:

- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);
- che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;
- la sostituzione, ad opera dell'art. 224, co. 4 del Codice, dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" con il seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78. 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori."

- che l'art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 1° luglio 2023, dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.

A completamento del quadro normativo descritto occorre richiamare i provvedimenti dell'Autorità che hanno precisato gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1° gennaio 2024:

- la deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale". La delibera - come riporta il titolo - individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;

- la deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e relativo allegato 1). La delibera - come riporta il titolo - individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del Codice. In particolare, nella deliberazione n. 264/2023 l'Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;

- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;

- con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.

Alla luce delle disposizioni vigenti richiamate, delle abrogazioni disposte dal Codice, dell'efficacia differita prevista per alcune disposizioni, si valuta che la trasparenza dei contratti pubblici sia materia governata da norme differenziate, che determinano distinti regimi di pubblicazione dei dati e che possono essere ripartiti nelle seguenti fattispecie:

a) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023.

Pubblicazione nella "Sezione Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9) al PNA 2022.

Rimane ferma anche la pubblicazione tempestiva, quindi per ogni procedura di gara, dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012, con esclusione invece delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto e della comunicazione ad ANAC dell'avvenuta pubblicazione dei dati e della URL.

b) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1°luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023.

Assolvimento degli obblighi di trasparenza secondo le indicazioni di cui al comunicato sull'avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.

c) Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1°gennaio 2024.

Pubblicazione mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ssgg e dalle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti.

3 - Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

Questa misura si ritiene possa essere suddivisa in più aspetti:

a) verifica delle cause di incompatibilità: il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di verificare che nell'Ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e responsabili delle posizioni organizzative, secondo il Quadro sinottico di cui allegato 5. Non solo all'atto del conferimento dell'incarico, ogni soggetto a cui è conferito il nuovo incarico presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato, ma anche, annualmente, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità (modelli allegato 6). Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere pubblicate nel sito web comunale. Tale pubblicazione è condizione essenziale ai fini dell'efficacia dell'incarico.

b) codice di comportamento e responsabilità disciplinare: Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, richiamato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 30.01.2014, costituisce parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Inoltre, ogni dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. Ai fini della tracciabilità dei processi decisionali, si stabilisce che, entro il 2018, ciascun procedimento debba essere gestito evidenziando la sequenza procedimentale con l'ausilio della dotazione informatica attuale.

c) in caso di condanna, anche non definitiva, attuazione di misure amministrative che prevedano, quantomeno, il trasferimento del dipendente. Introduzione della rotazione straordinaria. Previsione dal 2020 l'obbligo che il dipendente comunichi la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio.

d) obbligo di astensione del dipendente: ogni qualvolta si ravvisi una potenziale situazione di conflitto di interessi, il dipendente deve prontamente avvertire il proprio responsabile dell'Ufficio che valuterà concretamente il conflitto di interesse. Obbligo negli affidamenti a terzi di auto-certificare l'assenza di conflitti di interesse.

4 - Misure di sensibilizzazione e partecipazione

A norma dell'art. 10, comma 6, del D.Lgs. n.33/2013, ogni Amministrazione, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza, è tenuta a presentare il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009, alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato.

Si ritiene opportuno avviare il ricorso alla consultazione pubblica mediante la pubblicazione di un avviso pubblico e la messa a disposizione della succitata documentazione sul sito web istituzionale prevedendo la fissazione di una giornata della trasparenza nel corso della quale il Responsabile della Trasparenza rimane a disposizione di chiunque interessato per la ricezione di contributi e suggerimenti sui temi della trasparenza e per fornire informazioni sull'argomento.

5 - Misure di segnalazione e protezione

Il whistleblowing è l'azione di chi, in un'azienda pubblica o privata, rileva un pericolo, una frode (reale o solo potenziale) o un qualunque altro rischio in grado di danneggiare l'azienda stessa, gli azionisti, i dipendenti, i clienti o la reputazione dell'ente. Il whistleblower (termine inglese che si potrebbe tradurre come "soffiatore nel fischiotto") è colui che segnala questo rischio.

Nella procedura di segnalazione si osserva quanto disposto dalla determinazione n.6 del 28 aprile 2015 con cui l'ANAC ha formulato le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblower)" e le successive modifiche introdotte all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con la legge 20 novembre 2017, n. 179.

La segnalazione si effettua compilando l'apposito modulo di cui all'allegato 7 e reperibile presso il sito internet sezione "Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – corruzione" e inviandolo all'indirizzo di posta elettronica segretario@comune.posina.vi.it

Si ricorda che il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. Tale disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del cod. proc. pen. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Gravano sul responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione della corruzione e gli eventuali referenti. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6 Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” - divieto di post – employment.

La norma dispone nello specifico il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

In caso di violazione del divieto sono previste specifiche conseguenze sanzionatorie che hanno effetti sul contratto di lavoro e sull'attività dei soggetti privati. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono, infatti, nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati, riferiti a detti contratti o incarichi.

Nel PNA 2023 l'Autorità ha suggerito alle amministrazioni/enti e ai RPCT alcune misure di prevenzione e strumenti di accertamento di violazioni del divieto di pantouflage oltre a produrre delle schede ragionate sugli ambiti di applicazione.

I soggetti a cui si applica il divieto di pantouflage sono: i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e i titolari degli incarichi.

Rientrano nei “poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni”, sia provvedimenti afferenti specificamente alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la PA, sia provvedimenti adottati unilateralmente dalla pubblica amministrazione, quale manifestazione del potere autoritativo, che incidono, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

L'autorità ha esteso l'interpretazione di attività lavorativa o professionale che deve essere intesa come qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale con i soggetti privati e quindi a: rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e incarichi o consulenze a favore dei soggetti privati.

Fermi restando, infatti, i riconosciuti poteri di ANAC di accertamento e sanzionatori in materia, l'ente svolge una verifica istruttoria sul rispetto della norma sul pantouflage da parte dei propri ex dipendenti con una serie di strumenti:

- inserimento nei Codici di comportamento di un dovere per il dipendente di sottoscrivere, entro il termine di tre anni prima della cessazione dal servizio, previa comunicazione via PEC da parte dell'amministrazione, una dichiarazione con cui il dipendente prende atto della disciplina del pantouflage e si assume l'impegno di rispettare il divieto di pantouflage. Ciò anche allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
- previsione della misura di comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro;
- in caso di soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013 si prevede una dichiarazione da rendere una tantum o all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di pantouflage;
- previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione

del predetto divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016;

- inserimento nei bandi di gara, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulati dall'Amministrazione di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerga il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;

- inserimento di apposite clausole nel patto di integrità sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012;

- promozione da parte del RPCT di specifiche attività di approfondimento, formazione e sensibilizzazione sul tema;

- previsione di specifica consulenza e/o supporto, da parte del RPCT agli ex dipendenti che prima di assumere un nuovo incarico richiedano assistenza per valutare l'eventuale violazione del divieto;

Si prescrive di prevedere la seguente dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico: "Con la presente il sottoscritto (...) dichiara di conoscere l'art. 1, comma 42, lett. l), della L. 190/2012 che ha inserito all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 il comma 16 ter e come tale si impegna al pieno rispetto della medesima.

E la seguente dichiarazione dell'operatore economico concorrente di rispetto dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001: "Ai sensi e per gli effetti del comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e in virtù di quanto indicato nel Piano Anticorruzione in vigore presso il Comune, e consapevoli della responsabilità penale per falsa dichiarazione si dichiara di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici dell'amministrazione per la quale viene presentata candidatura per il presente procedimento di affidamento. L'operatore economico è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

7. Adeguamento del codice di comportamento alla delibera Anac n. 177/2020

L'Autorità, a seguito dell'analisi dei codici di comportamento adottati dalle varie amministrazioni, ha ritenuto necessario emanare delle Linee guida di carattere generale, al fine di promuovere un sostanziale rilancio dei codici di comportamento presso le amministrazioni proprio per il valore che hanno sia per orientare le condotte di chi lavora nell'amministrazione e per l'amministrazione verso il miglior perseguimento dell'interesse pubblico, sia come strumento di prevenzione dei rischi di corruzione da armonizzare e coordinare con i PTPCT di ogni amministrazione. Le linee guida rilevano la tendenza a replicare nei codici di amministrazione i contenuti del codice nazionale, eludendo lo scopo della nuova disposizione voluta dal legislatore del 2012.

In questo ente non si ritiene di modificare il codice di condotta sia perché non si riscontrano importanti divergenze rispetto alle indicazioni della delibera Anac sia perché il codice di condotta deve essere un documento non continuamente modificato.

Si osserva la necessità di valutare l'attuazione delle misure stesse, ovvero comprendere se e dove sia possibile rafforzare il sistema con doveri di comportamento: è opportuno valutare se le principali misure siano o meno assistite da doveri di comportamento al fine di garantirne l'effettiva attuazione.

Quello che si è riscontrato non essere così evidente è il coordinamento fra codice di comportamento e sistema di valutazione e misurazione della performance: l'accertamento della violazione del codice di

comportamento deve incidere negativamente sulla valutazione della performance, a prescindere dal livello di raggiungimento degli altri risultati. Diversamente, il livello di osservanza del codice può essere positivamente considerato nella valutazione della performance. Ciò implica che, in sede di pianificazione annuale della performance, è necessario valorizzare quelle norme del codice di comportamento che fanno riferimento al dovere di operare in modo da garantire l'efficienza, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa (art. 3, co. 4, d.P.R. 62/2013) e, nel caso dei responsabili degli uffici, al dovere di perseguire l'obiettivo assegnato (art. 13, co. 2 d.P.R. 62/2013).

In particolare, con riferimento ai responsabili degli uffici, alcuni doveri contenuti nel codice possono essere tradotti in obiettivi di performance collegati alla gestione del personale, puntando al dovere del responsabile del servizio di curare il benessere organizzativo (art. 13, co. 5 d.P.R. 62/2013).

In questa analisi, si evidenzia che gli ambiti generali previsti dal codice nazionale entro cui le amministrazioni definiscono i doveri, avuto riguardo alla propria struttura organizzativa, possono essere ricondotti a cinque:

a) prevenzione dei conflitti di interesse, reali e potenziali (secondo delibera Anac nei codici di comportamento dovrebbero essere previsti i modi con cui rendere le dichiarazioni; la previsione della possibilità di operare verifiche; il dovere di comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle dichiarazioni già presentate);

b) rapporti col pubblico (secondo delibera Anac nei codici di comportamento dovrebbero essere previsti i modi di orientare positivamente le condotte di chi ha diretti contatti con il pubblico verso comportamenti che facilitino gli interessati nello svolgimento di attività amministrative o ne semplifichino l'attuazione, come il dovere di impiegare un linguaggio chiaro e comprensibile);

c) correttezza e buon andamento del servizio (secondo delibera Anac nei codici di comportamento dovrebbero essere previsti i modi per mantenere la funzionalità ed il decoro degli ambienti, utilizzando gli oggetti, le attrezzature e gli strumenti esclusivamente per finalità lavorative, adottare comportamenti volti alla riduzione degli sprechi e al risparmio energetico; astenersi dal rendere pubblico con qualunque mezzo, compresi il web o i social network, i blog o i forum, commenti, informazioni e/o foto/video/audio che possano ledere l'immagine dell'amministrazione, l'onorabilità dei colleghi, nonché la riservatezza o la dignità delle persone);

d) collaborazione attiva dei dipendenti e degli altri soggetti cui si applica il codice per prevenire fenomeni di corruzione e di malamministrazione;

e) comportamento nei rapporti privati.

Vigilanza sul codice

La delibera Anac prevede che un'efficace strategia di prevenzione della corruzione si basi sul fatto che ogni amministrazione preveda e descriva nel piano il proprio sistema di vigilanza sull'attuazione delle misure. La vigilanza sulla effettiva attuazione delle regole contenute nel codice di comportamento è svolta all'interno delle amministrazioni con la cooperazione di una pluralità di soggetti che, a diversi livelli, esercitano il controllo al fine di garantire in concreto il rispetto degli obblighi e dei doveri indicati nel codice.

In particolare, la vigilanza è posta in primo luogo in capo ai responsabili di ciascuna struttura (art. 54, co. 6, del d.lgs. 165/2001, artt. 13 e 15 del d.P.R. n. 62/2013) per l'ambito di propria competenza e in relazione alla natura dell'incarico e ai connessi livelli di responsabilità. Si rammenta che il responsabile dell'area riceve le comunicazioni dei dipendenti assegnati al proprio ufficio, riguardanti i rapporti intercorsi con soggetti privati e le situazioni di conflitto di interesse e decide sull'obbligo di astensione (artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013), adottando i conseguenti provvedimenti.

La vigilanza della PO è implementata attraverso una adeguata articolazione, che consenta ai dipendenti di svolgere le attività assegnate a ciascuno nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità, cui sono ispirati i doveri di comportamento.

A tal fine, la PO promuove la conoscenza del codice di comportamento fornendo assistenza e consulenza sulla corretta interpretazione e attuazione del medesimo. Favorisce inoltre la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti in materia di integrità e trasparenza, in coerenza con la programmazione di tale misura inserita nel PTPCT.

Si ricorda che la PO nella valutazione individuale del dipendente tiene conto anche delle eventuali violazioni del codice di comportamento emerse in sede di vigilanza.

4 -Le misure di prevenzione

Alla vigilanza è strumentale un'attenta e periodica (almeno annuale) attività di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT da parte delle unità organizzative in cui si articola l'amministrazione.

Anche le attività relative al monitoraggio interno vedono la partecipazione di figure e strutture che collaborano per effettuare le rilevazioni sull'applicazione del piano.

La responsabilità del monitoraggio sull'attuazione del codice è posta in capo al RPCT.

Gli esiti del monitoraggio consentono di acquisire elementi conoscitivi in merito alle violazioni commesse, anche di carattere disciplinare, alle eventuali sanzioni disciplinari applicate e alle aree maggiormente interessate dalle violazioni, di cui si tiene conto nella redazione della Relazione annuale del RPCT, elaborata ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Inoltre, i risultati del monitoraggio, da pubblicarsi sul sito dell'amministrazione, assumono rilievo ai fini dell'aggiornamento del PTPCT e dello stesso codice, in modo da superare le criticità che hanno contribuito a determinare le cattive condotte riscontrate.

Ai fini del monitoraggio è importante avere coscienza degli indicatori da tenere in considerazione

Tipologia di misura	Indicatore
controllo	Numero di controlli effettuati su determinazione (controllo della compilazione della check-list). Controllo a campione dell'attivazione dell'archiviazione informatica e comunicazione
trasparenza	Presenza degli atti pubblicati e semplificazione nel recuperare i dati da parte del cittadino, controllo che la pubblicazione avvenga nel posto giusto. verifica dell'adeguamento RASA
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	Numero di incontri effettuati
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte e contributi raccolti
Misure di segnalazione e protezione.	Presenza o meno di misure per facilitare le segnalazioni
Codice di condotta	Numero di procedimenti disciplinari: l'elaborazione dei

	dati sugli esiti dei procedimenti disciplinari può essere utile per orientare la formazione del personale e per integrare i contenuti del PTPCT.
--	--

Non si è in grado in questa pianificazione di dare una tempistica fissa per il monitoraggio delle misure. Si cerca di attuare un controllo costante.

La fase di monitoraggio deve essere continuativa in particolare per verificare l'idoneità delle singole misure, mentre si ritiene di effettuare il riesame a fine anno, secondo la tempistica allegata. Il monitoraggio deve riguardare: l'attuazione delle misure di trattamento del rischio e l'idoneità delle stesse.

Il monitoraggio sarà allegato al prossimo piano.

5 - CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE.

Questa fase è trasversale e potenzialmente contestuale a tutte le altre fasi del processo di gestione del rischio e consiste nelle seguenti attività:

- attività di coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni ai fini sia del reperimento delle informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della prevenzione;
- attività di comunicazione delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e della responsabilità di ciascuno.

6 - SANZIONI

I dipendenti che non rispettano il presente piano e, quindi, violano le misure di prevenzione commettono un illecito disciplinare.

I dipendenti sono tenuti a segnalare prontamente eventuali anomalie nell'ordinario lavoro: ritardi, richieste di danno, segnalazioni pervenute dai cittadini, reati o quant'altro non corrisponda all'ordinario al responsabile del piano.

I dipendenti sono tenuti a rispettare la programmazione come definita nel diagramma di Gantt.

ALLEGATI

Allegati:

- 1) diagramma di GANTT,
- 2) "Programma della trasparenza anni 2024 – 2025 – 2026" (PTTI) con gli obblighi di pubblicazione + allegato obblighi pubblicazione materia contratti pubblici
- 3) "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune" di cui alla delibera G.C. n. 5 del 28.01.2014 che non ha subito variazioni,
- 4) Bozza di scheda per la tracciabilità dei processi decisionali e ausilio ai controlli,
- 5) Quadro sinottico delle inconferibilità ed incompatibilità,

6) Moduli per incarichi

7) Segnalazione ai sensi dell'art. 54 – bis della d.lgs. 165/2001 – Whistleblower

8) individuazione compiti del RCPT